

# AREA MECCANICA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI, ODONTOTECNICI ARTIGIANATO

## SETTORE ORAFI ARGENTIERI ED AFFINI

### AGGIORNAMENTI

ccnl: **settembre 2018**  
indennità settore: **novembre 2001**

### *Campo di applicazione*

*Nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del settore orafa, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:*

- 1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafa, argentiero, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;*
- 2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;*
- 3) ai costruttori e riparatori di orologi.*

*A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto, i seguenti laboratori:*

- orafi;*
- argentieri;*
- cassai;*
- incisori;*
- incastonatori;*
- bigiottieri;*
- smaltatori e miniaturisti;*
- gioiellieri;*
- lavorazione pietre preziose;*
- imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafa/argentiero;*
- lavorazione pietre dure;*
- attività di realizzazione di modelli.*

Impiegati/Operai

LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	INDENNITA' DI FUNZIONE (*)	TOTALE EURO (1)
1° QUADRO	1.748,82	51,65	70,00	1.800,47
LIVELLO 1	1.748,82	51,65	50,00	1.800,47
LIVELLO 2	1.629,34	46,48		1.675,82
LIVELLO 3	1.483,12	41,32		1.524,44
LIVELLO 4	1.394,90	38,22		1.433,12
LIVELLO 5	1.341,32	36,15		1.377,47
LIVELLO 6	1.271,73	33,05		1.304,78

divisore orario: 173

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\*. Per i lavoratori con qualifica di Quadro e Impiegati con funzioni direttive.

**Orafi set-18**

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° gennaio 2015

La durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:

- 1) 6 mesi se l'apprendista è in possesso di titolo di studio post obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- 2) 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere;
- 3) 6 mesi ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi.

Vedi profili formativi

**1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI**

**Finalizzato ai livelli 1°, 2° e 3°**

<i>livello finale 1°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.224,17	36,16	1.260,33
successivi 6 mesi	70%	1.224,17	36,16	1.260,33
successivi 6 mesi	75%	1.311,62	38,74	1.350,35
successivi 6 mesi	78%	1.364,08	40,29	1.404,37
successivi 6 mesi	80%	1.399,06	41,32	1.440,38
successivi 6 mesi	85%	1.486,50	43,90	1.530,40
successivi 6 mesi	88%	1.538,96	45,45	1.584,41
successivi 6 mesi	92%	1.608,91	47,52	1.656,43
successivi 6 mesi	100%	1.748,82	51,65	1.800,47
successivi 6 mesi	100%	1.748,82	51,65	1.800,47

<i>livello finale 2°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.140,54	32,54	1.173,07
successivi 6 mesi	70%	1.140,54	32,54	1.173,07
successivi 6 mesi	75%	1.222,01	34,86	1.256,87
successivi 6 mesi	78%	1.270,89	36,25	1.307,14
successivi 6 mesi	80%	1.303,47	37,18	1.340,66
successivi 6 mesi	85%	1.384,94	39,51	1.424,45
successivi 6 mesi	88%	1.433,82	40,90	1.474,72
successivi 6 mesi	92%	1.498,99	42,76	1.541,75
successivi 6 mesi	100%	1.629,34	46,48	1.675,82
successivi 6 mesi	100%	1.629,34	46,48	1.675,82

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

<i>livello finale 3°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.038,18	28,92	1.067,11
successivi 6 mesi	70%	1.038,18	28,92	1.067,11
successivi 6 mesi	75%	1.112,34	30,99	1.143,33
successivi 6 mesi	78%	1.156,83	32,23	1.189,06
successivi 6 mesi	80%	1.186,50	33,06	1.219,55
successivi 6 mesi	85%	1.260,65	35,12	1.295,77
successivi 6 mesi	88%	1.305,15	36,36	1.341,51
successivi 6 mesi	92%	1.364,47	38,01	1.402,48
successivi 6 mesi	100%	1.483,12	41,32	1.524,44
successivi 6 mesi	100%	1.483,12	41,32	1.524,44

## 2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

### Finalizzato ai livelli 4° e 5°

<i>livello finale 4°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	976,43	26,75	1.003,18
successivi 6 mesi	70%	976,43	26,75	1.003,18
successivi 6 mesi	75%	1.046,18	28,67	1.074,84
successivi 6 mesi	78%	1.088,02	29,81	1.117,83
successivi 6 mesi	80%	1.115,92	30,58	1.146,50
successivi 6 mesi	85%	1.185,67	32,49	1.218,15
successivi 6 mesi	88%	1.227,51	33,63	1.261,15
successivi 6 mesi	92%	1.283,31	35,16	1.318,47
successivi 6 mesi	100%	1.394,90	38,22	1.433,12
successivi 6 mesi	100%	1.394,90	38,22	1.433,12

<i>livello finale 5°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	938,92	25,31	964,23
successivi 6 mesi	70%	938,92	25,31	964,23
successivi 6 mesi	75%	1.005,99	27,11	1.033,10
successivi 6 mesi	78%	1.046,23	28,20	1.074,43
successivi 6 mesi	80%	1.073,06	28,92	1.101,98
successivi 6 mesi	85%	1.140,12	30,73	1.170,85
successivi 6 mesi	88%	1.180,36	31,81	1.212,17
successivi 6 mesi	92%	1.234,01	33,26	1.267,27
successivi 6 mesi	100%	1.341,32	36,15	1.377,47
successivi 6 mesi	100%	1.341,32	36,15	1.377,47

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

## **IMPIEGATI**

Per gli impiegati tecnici la durata massima dell'apprendistato è quella prevista dai rispettivi gruppi.

Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima dell'apprendistato è di 2 anni.

### ***impiegati (centralinisti)***

Primi 12 mesi	70,00%
Successivi 6 mesi	75,00%
Successivi 6 mesi	80,00%

Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 3 anni

### ***impiegati amministrativi***

Primi 12 mesi	70,00%
Successivi 6 mesi	75,00%
Successivi 6 mesi	80,00%
Successivi 6 mesi	85,00%
Successivi 6 mesi	90,00%

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2014

b) ex art. 49 assunti dal 17 giugno 2011 fino al 25 aprile 2012

La durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:

- 1) 6 mesi se l'apprendista è in possesso di titolo di studio post obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- 2) 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere;
- 3) 6 mesi ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi.

**Vedi profili formativi**

**1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI E 6 MESI**

*Finalizzato ai livelli 1°, 2°, 3°*

<i>livello finale 1°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.224,17	36,16	1.260,33
successivi 6 mesi	70%	1.224,17	36,16	1.260,33
successivi 6 mesi	75%	1.311,62	38,74	1.350,35
successivi 6 mesi	78%	1.364,08	40,29	1.404,37
successivi 6 mesi	80%	1.399,06	41,32	1.440,38
successivi 6 mesi	85%	1.486,50	43,90	1.530,40
successivi 6 mesi	88%	1.538,96	45,45	1.584,41
successivi 6 mesi	92%	1.608,91	47,52	1.656,43
successivi 6 mesi	95%	1.661,38	49,07	1.710,45
successivi 6 mesi	100%	1.748,82	51,65	1.800,47
successivi 6 mesi	100%	1.748,82	51,65	1.800,47

<i>livello finale 2°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO (1)
Primi 6 mesi	70%	1.140,54	32,54	1.173,07
successivi 6 mesi	70%	1.140,54	32,54	1.173,07
successivi 6 mesi	75%	1.222,01	34,86	1.256,87
successivi 6 mesi	78%	1.270,89	36,25	1.307,14
successivi 6 mesi	80%	1.303,47	37,18	1.340,66
successivi 6 mesi	85%	1.384,94	39,51	1.424,45
successivi 6 mesi	88%	1.433,82	40,90	1.474,72
successivi 6 mesi	92%	1.498,99	42,76	1.541,75
successivi 6 mesi	95%	1.547,87	44,16	1.592,03
successivi 6 mesi	100%	1.629,34	46,48	1.675,82
successivi 6 mesi	100%	1.629,34	46,48	1.675,82

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

<b>livello finale 3°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INDENNITA' SETTORE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	1.038,18	28,92	1.067,11
successivi 6 mesi	70%	1.038,18	28,92	1.067,11
successivi 6 mesi	75%	1.112,34	30,99	1.143,33
successivi 6 mesi	78%	1.156,83	32,23	1.189,06
successivi 6 mesi	80%	1.186,50	33,06	1.219,55
successivi 6 mesi	85%	1.260,65	35,12	1.295,77
successivi 6 mesi	88%	1.305,15	36,36	1.341,51
successivi 6 mesi	92%	1.364,47	38,01	1.402,48
successivi 6 mesi	95%	1.408,96	39,25	1.448,22
successivi 6 mesi	100%	1.483,12	41,32	1.524,44
successivi 6 mesi	100%	1.483,12	41,32	1.524,44

## 2° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

*Finalizzato ai livelli 4° e 5°*

<b>livello finale 4°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INDENNITA' SETTORE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	976,43	26,75	1.003,18
successivi 6 mesi	70%	976,43	26,75	1.003,18
successivi 6 mesi	75%	1.046,18	28,67	1.074,84
successivi 6 mesi	78%	1.088,02	29,81	1.117,83
successivi 6 mesi	80%	1.115,92	30,58	1.146,50
successivi 6 mesi	85%	1.185,67	32,49	1.218,15
successivi 6 mesi	88%	1.227,51	33,63	1.261,15
successivi 6 mesi	92%	1.283,31	35,16	1.318,47
successivi 6 mesi	100%	1.394,90	38,22	1.433,12
successivi 6 mesi	100%	1.394,90	38,22	1.433,12

<b>livello finale 5°</b>		<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>INDENNITA' SETTORE</b>	<b>TOTALE EURO (1)</b>
Primi 6 mesi	70%	938,92	25,31	964,23
successivi 6 mesi	70%	938,92	25,31	964,23
successivi 6 mesi	75%	1.005,99	27,11	1.033,10
successivi 6 mesi	78%	1.046,23	28,20	1.074,43
successivi 6 mesi	80%	1.073,06	28,92	1.101,98
successivi 6 mesi	85%	1.140,12	30,73	1.170,85
successivi 6 mesi	88%	1.180,36	31,81	1.212,17
successivi 6 mesi	92%	1.234,01	33,26	1.267,27
successivi 6 mesi	100%	1.341,32	36,15	1.377,47
successivi 6 mesi	100%	1.341,32	36,15	1.377,47

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.